



## Salvatore Berlingò

(già ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università di Messina)

### Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico \*

**SOMMARIO:** 1. Privata libertà di coscienza ed *ethos* sociale collettivo - 2. La libertà di formazione della coscienza - 3. Gli indirizzi giurisprudenziali a sostegno del pluralismo culturale e religioso. - 4. Il penalmente rilevante nel diritto canonico - 5. *Salus animarum* e sanzioni penali canoniche - 6. La normativa penale vaticana e i suoi riflessi nell'ordinamento della Chiesa - 7. Il processo di riforma del diritto penale canonico - 8. Il principio di legalità e la tutela dell'umana dignità di tutti i fedeli - 9. Per una lettura il più possibile sostanziale e dinamica della legalità in ambito canonico e in ambito civile.

#### 1 - Privata libertà di coscienza ed *ethos* sociale collettivo

Il timore per il diffondersi di proselitismi fondamentalisti imputabili a derive settarie<sup>1</sup> o la diffidenza per la polarizzazione crescente dei "teodiritti" catalizzatori di pulsioni identitarie<sup>2</sup> fanno prevalere, ai nostri giorni, l'indirizzo favorevole a una tutela della libertà religiosa intesa come privata libertà di coscienza<sup>3</sup>; meno agevole, al limite del

---

\* Il contributo, accettato dal Direttore, riproduce il testo, rivisto e integrato, con le note aggiornate, della relazione al Convegno Nazionale dell'ADEC sul tema "Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente" (Bologna, 7-9 novembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno e alla Raccolta di scritti in onore di Giuseppe Dalla Torre.

<sup>1</sup> L'espressione "derive settarie" è ricondotta da G. CAROBENE, *Scientology tra religione e sanzione*, Liguori, Napoli, 2012, p. 204 s., a un conio verbale di matrice transalpina.

<sup>2</sup> Sulla capacità di attrattiva deviante dei "teodiritti", cfr. la lucida disamina compiuta da S. FERRARI, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, in *Cosc. e lib.*, n.46 del 2012, p. 14 ss.

<sup>3</sup> È opportuno segnalare, al riguardo, il confronto instauratosi, anche a livello giurisprudenziale, di qua e di là dell'Atlantico, fra l'indirizzo radicalmente attestato a difesa della libertà di coscienza individuale, pure all'interno dei gruppi religiosi, e quello inteso a graduarne la rilevanza "ponderandolo" con il rispetto dell'autonomia dei gruppi medesimi: cfr., in proposito, G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle persone* – Vol. III: *Leggi collegate*, a cura di A. Barba, S.



problematico, risulta asseverare e promuovere una declinazione della stessa libertà in termini di estrinsecazione di un sentire religioso nel contesto usualmente definito “spazio pubblico”<sup>4</sup>.

In uno scritto di qualche anno fa avevo immaginato che le diffidenze collegate a detta problematica potessero attenuarsi adottando un atteggiamento tale da condurre a una variante del noto aforisma

---

Pagliantini, Utet, Torino, 2013, p. 333; **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità “all’italiana”*, Jovene, Napoli, 2013; **A. MADERA**, *Il principio di autonomia confessionale: baluardo di una effettiva libertà di esercizio della religione in chiave collettiva o minaccia alla libertà individuale di autodeterminazione?*, in corso di pubblicazione presso *l’Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2014; nonché i contributi apparsi sul n. 1 di *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013, tra i quali, in specie, quello di **S. DOMIANELLO**, *Conclusioni: Salutari esercizi di liberalismo nel “farsi” del diritto antidiscriminatorio in materia di religione*, p. 247 ss. (come pure, sempre di **S. DOMIANELLO**, *Prospetto riassuntivo*, in **AA. VV.**, *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. Domianello, il Mulino, Bologna, pp. 245-253); a tutti questi scritti si rinvia per ulteriore bibliografia (meno recente) e per i pertinenti richiami giurisprudenziali. Per quanto concerne, in particolare, la problematica sui limiti reciproci fra libertà di coscienza come libertà di espressione e garanzie della buona fama e della libertà dei gruppi confessionali, si veda **S. ANGELETTI**, *Freedom of religion, freedom of expression and the United Nations: recognizing values and rights in the “defamation of religions” discourse*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 29 del 2012, e ancora, della medesima Autrice, *La diffamazione delle religioni nei documenti delle Nazioni Unite: alcune osservazioni critiche*, in *Cosc. e lib.*, n. 44 del 2010, pp. 80-106.

<sup>4</sup> Sono noti e risalenti gli studi di Habermas sulla nozione di “spazio pubblico”. Di recente l’Autore è intervenuto con un contributo di specifico interesse per le problematiche affrontate in questa sede: si veda **J. HABERMAS**, *Le religioni e la politica. Espressioni di fede e decisioni pubbliche*, trad. it., EDB, Bologna 2013. Per altro, il concetto di “spazio pubblico” viene sottoposto, da ultimo, a continue rivisitazioni, fra le quali, per le tematiche qui trattate, si possono segnalare quelle rinvenibili nei saggi raccolti in un *Dossier su L’universalité des droits de l’homme*, nell’edizione francese di *Conscience et liberté*, n. 73 del 2012 (in specie il contributo di **D. LITTLE**, *Liberté religieuse: fondaments en Occident et perspectives internationales*, ivi, pp. 41-65); ma cfr. pure **AA. VV.**, *Chiesa e potere. Libertà evangelica, laicità e spazio pubblico*, a cura di P. Naso, Claudiana, Torino, 2013; **AA. VV.**, *Religion in the Public Spaces. A European Perspective*, a cura di S. Ferrari e S. Pastorelli, Farnham, Ashgate, 2012; **F. MACIOCE**, *Los valores religiosos y la laicidad de la esfera pública*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2013 (giugno 2013), pp. 1-15; **G. RIVETTI**, *Spazio pubblico e religioni. Prospettive di superamento della dicotomia pubblico-privato nelle manifestazioni del sacro*, in **AA. VV.**, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, a cura di R. Coppola, C. Ventrella, Cacucci Editore, Bari, 2013, p. 369 ss. Più in generale si vedano altresì: **L. PENNACCHI**, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Donzelli, Roma, 2012; **M. ROSPOCHER**, *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell’Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2013; **F. SABATINO**, *La sfera pubblica immaginaria. Riflessioni su Habermas*, Studium, Roma, 2013.



imperniato sull' "Etsi": non più "Etsi Deus", bensì "Etsi diabolus non daretur"<sup>5</sup>, anche sulla scorta di un passo, allora sottaciuto, di Vladimir Jankélévitch: "Le diable ne peut pas nous faire mal, mais il peut nous faire peur"<sup>6</sup>.

Reputo essenziale, per l'impostazione del contributo che mi accingo a dare, insistere nel riprendere quelle espressioni, invitando a una verifica il più possibile serena e non prevenuta coloro che, assecondando – per usare i termini di Martha Nussbaum – la più narcisistica delle nostre emozioni, e cioè la "paura", esitano a sporgersi oltre il crinale della mera tolleranza e si mostrano riluttanti nell'aprirsi a una superiore capacità di comprensione<sup>7</sup>.

Gli esiti deprecabili da essi paventati potrebbero innervarsi proprio su di una enfasi illimitata concessa alla libertà di autodeterminazione, qualora la si riconducesse, senza residui, all'ambito del *non droit*, alla sfera (intangibile per il diritto) della morale soggettiva<sup>8</sup>. Così operando, infatti, la si sottrarrebbe a ogni confronto con l'*ethos* sociale collettivo, e quindi a ogni controllo del diritto, che su quell'etica s'innesta, pure in essa non esaurendosi, con la conseguenza della riduzione del giuridico – privo di ogni apporto di etica civile – a una mera funzione difensiva della *privacy* o, ancor peggio, degli interessi economicamente più rilevanti, in una prospettiva strettamente mercantile o dominicale<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Alla riscoperta della laicità, in Europa*, in *Derecho y Opinión*, n. 8 del 2000, p. 274 s.

<sup>6</sup> La frase di V. JANKELEVITCH, *Les Vertus et l'amour. Traité des vertus*, vol. II, t. I, Flammarion, Paris, 1968, di cui al testo, è ora richiamata da C. FLEURY, *Le courage du commencement*, in *Etudes*, n. 4201, janvier 2014, p. 58. Sul motto di origine groziana (e, per vero, ancor più risalente), di cui ho proposto una variazione semantica, si v. da ultimo, per tutti, B.A. PANSA, *Cristianesimo, laicità e democrazia nell'opera di Dietrich Bonhoeffer*, in [www.cattolicedemocratici.it/AP\\_Doc/oldSite/Etsi%](http://www.cattolicedemocratici.it/AP_Doc/oldSite/Etsi%), pp.1-14.

<sup>7</sup> Quanto ai richiami di cui al testo, si veda M. NUSSBAUM, *La nuova intolleranza. Superare la paura dell'Islam e vivere in una società più libera*, trad. it. di S. De Petris, Il Saggiatore, Milano, 2012.

<sup>8</sup> Anche la sottolineatura dell'universalità (nonché della non disponibilità da parte del pubblico potere) dei diritti umani, assiomaticamente rappresentati – come, ad esempio, in L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I: *Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 822 ss., cit. da N. COLAIANNI, *Laicità, finitezza degli ordini e governo delle differenze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2013, p. 11 – , rischia di indurre a inadeguate tematizzazioni del rapporto fra diritto e morale, eludendo, fra l'altro, il problema del confronto interculturale. Per questi, e altri, rilievi critici riguardo al pensiero di Ferrajoli, si veda A. LIGUORI, *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli. Considerazioni epistemologiche e politiche*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale* ([www.juragentium.org](http://www.juragentium.org)), 2009.

<sup>9</sup> Questa prospettiva è energicamente contestata nello scritto più recente di M.



Siffatti indirizzi produrrebbero un divario incolmabile fra le istanze del "privato" e quelle del "pubblico", scavando un vallo di incomunicabilità fra l'atteggiarsi dell'*homo moralis* e le condotte dell'*homo oeconomicus* (nel senso 'mercatorio', come sopra inteso)<sup>10</sup>, che finirebbe per impadronirsi della signoria della sfera pubblica, col solo limite del divieto di turbativa del libero giuoco delle coscienze<sup>11</sup>.

## 2 - La libertà di formazione della coscienza

Viene da chiedersi se così non risulti eccessivamente ridotta la sfera di operatività dell'*homo iuridicus*, che, nella prospettiva sopra criticata sarebbe destinato a interpretare il ruolo dimesso di semplice spettatore o quello, poco gratificante, di arcigno guardiano di uno stato di cose determinato da regole o forze del tutto estranee a quelle giuridiche.

---

SANDEL, *Quello che i soldi non possono comprare*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2013, dove il docente della Harvard University – noto critico della teoria della giustizia di John Rawls, per la neutralità solo apparente di quest'ultima – prende posizione nei riguardi dell'idea, molto popolare nelle società liberaldemocratiche, secondo cui "qualsiasi scambio di mercato tra adulti consenzienti, se non vengono violati diritti altrui, non può essere oggetto di obiezione morale". L'A. manifesta, infatti, tutta la sua contrarietà al "liberalismo inteso come individualismo economico" e alla «correlata idea (...) delle persone come soggetti "disincarnati" e indipendenti le une dalle altre» (cfr. *Michael Sandel intervistato da Corrado del Bò*, in *Il Mulino*, n. 6 del 2013, p. 1051 ss., in specie p. 1055).

<sup>10</sup> Per altro, si deve pure convenire, che esistono accezioni diverse del sintagma *homo oeconomicus*, rispetto a quella denunciata nel testo: si vedano per tutti, da ultimo, AA. VV., *L'uomo spirituale e l'homo oeconomicus. Il cristianesimo e il denaro*, a cura del Centro studi di spiritualità, Glossa, Milano, 2013; S. PETROSINO, *Elogio dell'uomo economico*, Vita e Pensiero, Milano, 2013.

<sup>11</sup> Ho già avuto modo di osservare, per inverso, che accordare alle "coscienze" (come dire: alle diverse concezioni etiche) la libertà di confliggere fra loro, con il solo vincolo del rispetto di regole meramente procedurali o formali «finirebbe con il vanificare ciò che (...) Jacques Derrida ha suggestivamente chiamato la *différance*, perché il giudice (o il titolare della decisione), uomo esposto come tutti al condizionamento del proprio tempo e alla "fatticità" del reale, arresterà l'analisi e pronuncerà la sentenza (o terrà per definitivo il deciso) nel momento in cui l'equilibrio si attesterà a favore della pretesa coincidente con l'offerta eticamente più forte» (cfr. S. BERLINGÒ, *L'ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 170). Del resto, aveva già lucidamente osservato N. LUHMANN, *La differenziazione del diritto, Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, trad. it. di R. De Giorgi, il Mulino, Bologna, 1990, p. 282 ss., in specie p. 289 s., che, ove il diritto si limitasse al ruolo di mero astante, riguardo ai sempre più aspri, ai nostri giorni, conflitti di lealtà fra le varie etiche, finirebbe per "andare in frantumi sotto i colpi della coscienza".



Vero che, da sempre, la funzione essenziale del diritto è stata individuata nel *servare societatem*; tuttavia, gli stessi teorici dei sistemi sociali vieppiù si compenetrano nella necessità di dover imprimere un carattere fluido e aperto alle loro ricostruzioni, fornendo argomenti contrari a un'interpretazione asfittica e semplicemente reattiva di quella funzione<sup>12</sup>. La "salvezza" di una società non può consistere nella sua glaciazione, ma nell'attivare strumenti di comunicazione prescrittivi nel quadro di una positività dinamica, capace di cogliere e favorire la massima convergenza possibile, in ogni momento dato, di tutti gli impulsi etici vitali e presenti nella società.

Nel contesto del recupero di questa funzione indeclinabile del diritto e di una sua posizione baricentrica rispetto alle istanze della morale e dell'economia, può tornare tuttora utile intendere il significato dell'espressione "spazio pubblico" – di cui al tema assegnatomi – alla luce di un insegnamento di Costantino Mortati. Secondo l'illustre costituzionalista, là dove si riscontra in atto una "eterogeneità delle posizioni delle varie forze coesistenti nella società", ricorre la "necessità di superarle facendo conseguire a queste una maggiore fusione e una più intima solidarietà", in specie se lo Stato che vi è interessato "vuole essere potenziatore di valori etici"<sup>13</sup>.

Ciò non significa che lo Stato possa o debba rivendicare in capo a se stesso i compiti del pedagogo, riesumando la deprecata figura dello Stato

---

<sup>12</sup> Cfr. **V. ROSITO, M. SPANÒ**, *I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia contemporanea*, Carocci, Roma, 2013. Risultano particolarmente attenti, nel cogliere e valorizzare il contributo del religioso alla coeva dinamica sociale, i lavori di **V. CHITI**, *Religioni e politica nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo*, Giunti, Firenze, 2011; **F. FERRAROTTI**, *La religione dissacrante. Coscienza e utopia nell'epoca della crisi*, EDB, 2013; **F. DESPLAN**, *La place de la religion dans les reconstructions nationales: une reconnaissance implicite de l'universalité*, in *Conscience et liberté*, n. 73 del 2012, cit., pp. 99-108, con specifiche notazioni, quest'ultimo, sulla c.d. *justice transitionnelle*, che, in determinati Paesi, con marcati conflitti religiosi, ha condotto al superamento dell'approccio meramente penalistico. Più in generale, sulla tematica delle forme alternative di risoluzione dei conflitti, cfr., ora, **N. COLAIANNI**, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2014, pp. 10-12, nonché **P. CONSORTI**, *Conflitti mediazione e diritto interculturale*, University Press, Pisa, 2013, p. 151 ss.

<sup>13</sup> Cfr. **C. MORTATI**, *Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1978, p. 1578, in nota e, prima ancora, in *Appunti per uno studio sui rimedi giurisprudenziali contro comportamenti omissivi del legislatore*, in **ID.**, *Raccolta di scritti*, III, Giuffrè, Milano, 1972, p. 949, richiamato pure da **G. SILVESTRI**, *Le sentenze normative della Corte Costituzionale*, in *Giur. Cost.*, XXVI (1981), p. 1708.



etico. Un altro insigne costituzionalista, Temistocle Martines - dopo avere constatato che l'evoluzione dei rapporti e dei valori comunitari, contrassegnata dal "ritmo talora esasperato dalle contraddizioni interne e dalle nuove tecnologie", ha indotto l'avvento, a fianco delle "tradizionali libertà, proprie della società e del pensiero liberali", di "nuove libertà", con un "preciso risvolto positivo, come libertà non soltanto dallo Stato ma anche nello Stato" - ha avvertito per tempo che esse non sono racchiuse "in se stesse ma aperte alla partecipazione comunitaria e al confronto civile", e che, per tanto, in questo quadro,

"lo Stato e, più in generale, i pubblici poteri non si dispongono più, come per il passato, in una posizione di neutralità e di custodi di limiti prefissati, pronti a intervenire qualora questi siano oltrepassati e insorgano controversie fra i soggetti privati; ma, al contrario, richiedono a tali soggetti una partecipazione attiva alla edificazione della nuova società". Anche il «"diritto a essere lasciato solo" acquista, in tal modo - continua Martines - nuovi e diversi connotati e intanto è riconosciuto e protetto in quanto la sua rivendicazione da parte del singolo non è fine a se stessa ma è finalizzata allo sviluppo della persona umana e all'inserimento della "persona" nella comunità».

Come non sono più da ammettere

"intolleranze (dei pubblici poteri)", del pari "non sono più ammessi egoismi (dei singoli)", ma "gli uni e gli altri sono chiamati a cooperare - secondo gli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico - all'effettivo stabilimento di quei valori che la Costituzione ha posto a fondamento del patto sociale"<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. T. MARTINES, *Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza*, in AA. VV., *Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa* (Atti del Convegno di Arcos de la Frontiera, 1-2 febbraio 1989), a cura di I.C. Ibán, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1989, pp. 25-52, in specie pp. 25-27. Nel contesto evocato da Martines "oggi più che nel passato", il problema relativo all'affermazione della "dignità dell'individuo, della persona umana", è posto - sempre ad avviso dell'A. - non tanto dalla "libertà di coscienza", quanto, piuttosto, dalla "libertà di formazione della coscienza», "se davvero si vuole realizzare quella società di uomini liberi, eguali, consapevoli, padroni delle loro azioni che (...) le Carte costituzionali contemporanee hanno prefigurato"; sicché compito "dei pubblici poteri dovrebbe allora essere non solo, in primo luogo, di ridurre, sino ad eliminarli, tutti i condizionamenti che, in varie guise, si oppongono alla libera formazione della coscienza (...), ma anche di porre in essere tutte le condizioni necessarie affinché ciascuno, con piena consapevolezza ed autonomia, possa maturare ed acquisire la propria coscienza" (ID., *Libertà*, cit., pp. 46-48). In linea con questa ricostruzione, ho avuto modo anch'io di intervenire, nel corso dei lavori del Convegno di Arcos de la Frontiera,



Nella prospettiva così delineata, lo “spazio pubblico” non può identificarsi con la riserva dei guardiani dell’esistente, ma piuttosto con il luogo in cui si offre un’adeguata rilevanza alle diversificate forze sociali, perché, fra loro dialogando, pervengano alla massimizzazione o, se si preferisce, all’implementazione (*empowerment*) di una sintesi assiologica comune, da tutti condivisibile e continuamente *in progress*<sup>15</sup>.

---

per sostenere (cfr. **S. BERLINGÒ**, *Libertà religiosa, carte dei diritti e prospettive ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Libertad*, cit., p. 105), come lo Stato (o il potere politico) “possa e debba preservare la propria laicità senza rinunciare a precisi compiti e indefettibili responsabilità”, quali quelle volte a far emergere e convergere – secondo un’impostazione dia-logica, aperta a un continuo trascendimento – tutte le proposte etiche presenti nel sociale, ivi comprese quelle tradizionalmente meno accreditate, apprestando circuiti e processi educativi non discriminatori, per la formazione di una coscienza libera e responsabile di tutti i *soci/concives*.

Venivo confortato, del resto, in quegli asserti pure dall’opinione di **A. HOLLERBACH**, *Grundwerte und Grundrechte in der Gesellschaft und im Staat*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella chiesa e nella società*, a cura di Eugenio Corecco, Niklaus Herzog, Angelo Scola, Ed. Univ. Fribourg–Herder-Giuffrè, Fribourg, Freiburg i. B., Milano, 1981, pp. 811-833, in specie p. 828 s., che, prevenendo inappropriate interpretazioni del noto - e spesso abusato - detto rinvenibile, fra gli altri scritti del medesimo Autore, in **E-W. BÖCKENFÖRDE**, *Staat–Gesellschaft–Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht*, Suhrkamp, Frankfurt, 1976, p.60 - secondo cui „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“ – aveva precisato – nei termini utilizzati dallo stesso Böckenförde – come lo Stato non potesse rendersi garante ai fini suddetti „mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots“; aggiungendo, però, che quanto premesso non impediva interventi da realizzare „zumindst auf (...) mittelbare Weise“, in specie „mit den Mitteln pflegender Staatstätigkeit, nicht zu letzt durch Erziehung und Bildung“; ovviamente: „nichts als Monopolist oder Inhaber eines autoritativen *Lehramts*, wohl aber so, dass er in einem freiheitlichen, auf offene, positive Neutralität verpflichten Schulwesen durch den Einsatz von sachlichen und personellen Mitteln seine Verantwortung wahrnimmt“, al fine di assicurare una serie di garanzie „nicht nur in einen negatorischen Sinne der Freiheit vom Staat, sonder auch im positiven Sinne der Freiheit zum Staat“; e non solo in ordine all’impegno „dass das ethische Fundamente des Gemeinwesen unversehrt bleibt, aber auch, dass es weiterentwickelt wird“ . Per altro, anche **V. ZUBER**, *Les droits de l’homme ont une histoire*, in *Consc. et lib.*, n. 73 del 2012, cit., p. 39, tiene a sottolineare che lo sviluppo «du respect des droits de l’homme est (...) bien un processus à mettre en œuvre continuellement et non une „verité“ exclusive inegalement reconnue et que seuls les pays développés auraient à délivrer au reste du monde».

<sup>15</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *L’ultimo diritto*, cit., pp. 228-230. Più specificamente sul concetto di *empowerment* si vedano, da ultimi, **M. NUSSBAUM**, *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2012; **M.-H. BACQUE**, **C. BIEWENER**, *L’empowerment, une pratique émancipatrice*, La Découverte, Paris, 2013; nonché, con tematici riferimenti al contesto e alla mediazione interculturali, **AA. VV.**, *Autorità, conflitto e potere*, a cura di A. Longo, F. Panarello, T. Tarsia, Sicania University Press, Messina, 2012. In questa prospettiva, molto appropriate mi sembrano altresì le



### 3 - Gli indirizzi giurisprudenziali a sostegno del pluralismo culturale e religioso

Per l'ammissione a questa *agorà*, e per la partecipazione al costruttivo dialogo cui essa è deputata, non occorre che i protagonisti siano insigniti della qualifica di soggetti di diritto pubblico in senso stretto; è sufficiente che adottino uno strumento di comunicazione da tutti comprensibile e verificabile, qual è quello - sommamente permeabile all'argomentazione ragionevole, richiesta dalle tipiche istanze della positività - offerto appunto dal diritto o da un linguaggio a esso assimilabile<sup>16</sup>.

I postulati appena espressi trovano pratico riscontro in puntuali pronunciamenti giudiziari.

I Giudici costituzionali tedeschi, "*novo millennio ineunte*", a proposito della concessione dello *status* di corporazione di diritto pubblico ai Testimoni di Geova, hanno colto l'occasione per affermare che quell'atto non avrebbe comportato una loro assimilazione alle corporazioni di diritto pubblico, nella accezione propria del diritto amministrativo e dell'organizzazione dello Stato; avrebbe significato, piuttosto, l'attribuzione di una qualifica giuridica (nella funzione di "*Mantelbegriff*"), seppure non priva di contenuti. Con tale qualifica, infatti, si sarebbe loro fornita una specifica rilevanza, pari a quella di tutte le altre Confessioni religiose, dotate del medesimo "titolo", così da porli in grado di concorrere efficacemente alla costruzione del fondamentale rapporto fra lo Stato e la società civile<sup>17</sup>.

Non è sfuggito ai Giudici teutonici che, per questa via, si determina una crescita dell'influenza esercitabile dalle Confessioni, come sopra istituzionalizzate, con un incremento del rischio di una intrusione di

---

conclusioni cui perviene **G. CASUSCELLI**, *Associazioni ed enti in una solidarietà in crisi :le risposte del diritto canonico e del diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36 del 2013, p. 10, quando auspica il passaggio dal "confronto sterilmente bellicoso sui temi dell'identità e dei valori non negoziabili" a forme di "solidarietà - lontana dalle contrapposizioni ideologiche e dagli scontri simbolici, tangibile nelle esigenze da soddisfare e negli interessi delle persone che chiedono di essere riconosciuti e tutelati - [che] potrebbe favorire l'avvio di una laicità dialogante".

<sup>16</sup> Cfr., per un'analoga impostazione, quanto sostenuto da Silvio Ferrari (*infra*, nt. 26) e, per le più aggiornate attualizzazioni e discussioni sulla già richiamata dottrina di Habermas, **E. ZOFFOLI**, *Due tipi di argomentazione morale: giustificazione e applicazione in Klaus Günther*, in *Ars interpretandi*, XV, 2010, p. 961; di quest'ultimo contributo mi sono già avvalso nella *Presentazione ad AA. VV.*, *Diritto e religione in Italia*, cit., p. 17.

<sup>17</sup> La sentenza cui ci si riferisce nel testo si trova pubblicata in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2001, pp. 812-820.



indirizzi e prassi discriminatorie, inclini a mettere in pericolo valori e libertà che lo Stato costituzional-democratico è tenuto a salvaguardare<sup>18</sup>, anche – e direi soprattutto – in difesa delle "confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli"<sup>19</sup>. Per tanto – all'unisono con quel che viene altresì ribadito in ancor più recenti pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>20</sup> – i medesimi Giudici esigono che la Confessione religiosa, istante per l'attribuzione di una significativa rilevanza pubblicistica, offra sicure garanzie di "affidabilità giuridica".

Utilizzando questa espressione i Giudici di Karlsruhe tengono a sottolineare di non pretendere, con essa, una ideale "lealtà" nei confronti dei fini propri dello Stato: l'escatologia religiosa non può mai essere valutata, e meno che mai censurata, alla stregua dei parametri di una "escatologia" terrena<sup>21</sup>. Il riferimento al *giuridico* induce a orientare l'asse della verifica verso l'ambito dei comportamenti concreti in cui si estrinsecano le varie credenze, che, per tanto, vanno salvaguardate e rispettate nell'integrità del loro statuto valoriale<sup>22</sup>.

In effetti, anche in base alla giurisprudenza europea, l'autonoma esistenza di gruppi religiosi incarna già di per sé un interesse di rilevanza generale o, in senso ampio, pubblicistica; dunque è articolazione impreteribile e costitutiva dello spazio pubblico come prefigurato in questa sede, perché risulta infungibile alimento "for pluralism in a democratic society", ossia per quel fecondo "regime di pluralismo confessionale e culturale", che è preconizzato dalla nostra Corte costituzionale<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Sulla doverosità di tale salvaguardia cfr., per tutti, **S. DOMIANELLO**, *Conclusioni*, cit., p. 247 ss., e **G. CASUSCELLI**, *Enti*, cit., pp. 331 e 347, cui si devono, altresì, specifiche indicazioni sulle garanzie che i pubblici poteri possono pretendere, in ordine all'osservanza di precisi doveri di solidarietà, da parte delle istituzioni confessionali, in specie ove esse risultino destinatarie di interventi promozionali (anche in **ID**, *Associazioni*, cit., pp. 6-8

<sup>19</sup> Cfr., ancora, **G. CASUSCELLI**, *Enti*, cit., p. 340.

<sup>20</sup> Cfr. i contributi già richiamati *supra* in nt. 3 e, in particolare, la decisione della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, in *Testimoni di Geova c. Austria* (in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2012, pp. 727-732).

<sup>21</sup> In argomento, si v. **M. CACCIARI**, *Il potere che frena*, Adelphi, Milano, 2013; ma già pure, per il raffronto e la distinzione fra i due tipi di "escatologie", l'una religiosa, l'altra secolare, **A. FALZEA**, *I principi generali del diritto*, in *Panorami*, n. 3 del 1991, pp. 18-24, e **S. BERLINGÒ**, *L'ultimo diritto*, cit., p. 228 s.

<sup>22</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Enti*, cit., p. 332.

<sup>23</sup> Cfr., della Corte di Strasburgo, la decisione del 17 luglio 2012, in *Fusu Arcadie et al. c. Moldavia* (in *Quad. dir. pol. eccl.*, n.3 del 2012, pp. 723-727). Per puntuali richiami alla nota sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 203 del 1989, cfr., da ultimo, **G.**



#### 4 - Il penalmente rilevante nel diritto canonico

Sul tema dell'adeguamento di un linguaggio etico specifico ai termini del linguaggio giuridico, così da agevolare un dialogo capace di imbastire un tessuto connettivo per lo spazio pubblico comune, ricordo quanto asserito da Max Weber, secondo cui la denominazione cristiana più predisposta in tal senso è ravvisabile nella Chiesa cattolica, in virtù dello strumento a essa offerto in questa direzione dal diritto canonico<sup>24</sup>.

Per di più, risulta difficilmente contestabile che dell'esperienza canonistica – fatte pur salve marcate contraddizioni – si sia nutrito un principio, quale quello dualistico della complementarità/distinzione fra ordini diversi<sup>25</sup>, componente ineliminabile della "laicità dei giuristi", l'"unica – come è stato felicemente osservato da Silvio Ferrari – che può contribuire a creare uno spazio [pubblico] di dialogo" tra più ordini l'uno dall'altro differenziati<sup>26</sup>.

Inoltre, l'evoluzione del diritto penale canonico registra novità di particolare interesse nei riguardi di quel fenomeno che il programma del presente Convegno definisce come lo "sfondamento dell'orizzonte tradizionale", col passaggio dalla prospettiva nazionale a quella globale. Di fatto, nel contesto delle relazioni internazionali, per più motivi e per più aspetti, si è riacutizzata l'attenzione sull'ordinamento dello Stato Città

---

CASUSCELLI, *Enti*, cit., p. 338 s.

<sup>24</sup> Cfr. C. FANTAPPIÉ, *Chiesa romana e modernità giuridica*. vol. II: *Il 'Codex Iuris Canonici' (1917)*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1063, 1081 s., 1131 s., 1148; P. GROSSI, *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappié, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 229-245; M. CARTABIA, A. SIMONCINI, *La legge di Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, con Prefazione di G(iorgio) Napolitano, Rizzoli, Milano, 2013; nonché V. DE PAOLIS, *Dialogo tra ordinamento canonico e ordinamento civile, all'interno del dialogo tra ragione e fede. Il punto a trent'anni dalla promulgazione del 'Codex Iuris Canonici'* (relazione tenuta al XL Incontro di studio dell'ASCAI-Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico: Borca di Cadore, 1-5 luglio 2013). Del resto, è stato rilevato da J. WITTE JR., *Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della riforma luterana*, trad. it., liberilibri, Macerata, 2013, come anche le chiese riformate non abbiano mai completamente pretermesso, e talvolta abbiano ulteriormente valorizzato le acquisizioni della tradizione giuridico-canonica.

<sup>25</sup> Sul punto, si v., da ultimo, P. PRODI, *Profezia vs. Utopia*, il Mulino, Bologna, 2013; M. BORGHESI, *Critica della teologia politica. Da Agostino a Peterson, la fine dell'era Costantiniana*, Marietti, Genova-Milano, 2013, nonché, con specifico riguardo alle nostre materie di studio, e aggiornate referenze, O. FUMAGALLI CARULLI, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2014, pp. 2-4.

<sup>26</sup> Cfr. S. FERRARI, *Religione*, cit., p. 19 s.



del Vaticano e sulla necessità che esso si uniformi, anche nei suoi lineamenti sanzionatori e penali, alle direttrici assunte dalla comunità internazionale, volte, fra l'altro, a contrastare la costituzione di spazi *offshore*, comodo rifugio per i traffici criminali<sup>27</sup>.

La normativa della Sede Apostolica è, alla fine, intervenuta per corrispondere a queste pressanti esigenze, procedendo pure, come si avrà modo di osservare, a singolari fenomeni di canonizzazione<sup>28</sup>.

Per tutte queste ragioni, il confronto dell'evoluzione più recente della normativa canonica con i paralleli e contestuali sviluppi del diritto penale secolare si rivela di non poco momento.

## 5 - *Salus animarum* e sanzioni penali canoniche

Mi asterrò, nondimeno, dal procedere a un esame analitico delle fattispecie<sup>29</sup>, limitandomi a enucleare solo alcuni spunti in sintonia con il *focus* di quest'intervento, centrato sulla proficuità del raffronto, nello spazio pubblico comune, tra ordini giuridici pur dichiaratamente diversificati. Ne discende che le seguenti brevi annotazioni saranno condotte tenendo conto dei principi ispiratori e delle finalità tipiche

---

<sup>27</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *A chiare lettere: Lo IOR e le occasioni sprecate*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2013, pp. 11-13 **M. C. FOLLIERO**, *La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese, Stato e Unione Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2013; **F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO**, *Convergenze "parallele", nonostante Pio IX, nel nuovo diritto penale vaticano. Un inedito, significativo ravvicinamento (su questioni di principio!) fra tradizioni legali divise "per sempre" dal 'Syllabus errorum'*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 37 del 2013, pp. 8-11; ma si veda pure, per altri aspetti, **P. CONSORTI**, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali, sempre in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 17 del 2013, pp. 11-30, e **ID.**, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle "Linee guida"*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, n. 11 (2012), pp. 151-167.

<sup>28</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), p. 112 ss.; **F. SGUBBI**, **D. FONDAROLI**, **A. ASTROLO**, **G. IUSEPPE SILVESTRI**, *La legislazione antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano: una comparazione con il sistema italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2013, in specie il par. 2, alle pp. 3-13.

<sup>29</sup> Cfr., fra i più recenti, **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2012; **P. FANTELLI**, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., pp. 12-13; **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 72-86, 584 ss., 616-618, cui si rinvia per ulteriori aggiornate referenze.



dell'ordinamento canonico, segnatamente differenziate rispetto a quelle degli ordinamenti profani<sup>30</sup>.

Al riguardo, può convenirsi con la tesi, riproposta anche nei tempi a noi più vicini, secondo cui persisterebbe, in seno alla compagine ecclesiale, una diffusa refrattarietà a percepire l'ineludibile connessione, anzi, intersezione, esistente, fin dalle origini del Cristianesimo, fra carità e giustizia<sup>31</sup>: permane, in proposito, una qualche resistenza ad ammettere che una declinazione "severa" della *caritas*, ancorché ispirata a misericordia, debba rappresentare, a volte, un suo necessario complemento: "*ad disciplinam dictante caritate*"<sup>32</sup>.

Per altro verso, è stato notato come le codificazioni postconciliari – soprattutto la prima – non abbiano sempre reso a fondo il senso dell'intima compenetrazione nella persona del fedele della dimensione etica con quella giuridica, estenuando, così, il tipico profilo penitenziale proprio di ogni sanzione penale canonica<sup>33</sup>. Di là dell'innegabile discriminazione, anche per il diritto canonico, fra peccato (o illecito morale) e reato, alcune partizioni proprie del *Codex* latino avrebbero indotto, ad avviso di alcuni, sia in coloro che irrogano le pene sia in quelli che le subiscono, un'erronea convinzione. Si sarebbe, cioè, favorito l'insinuarsi dell'idea che il fine della *salus animarum* – supremo, dunque assolutamente comprensivo<sup>34</sup> – fosse da intendere – invece – in un senso intimistico e individualistico (riconducibile, per tanto, nella sua tutela, alle sole pene cc. dd. medicinali), e non secondo un significato inclusivo della cura del bene comune e dell'interesse per esso condiviso (la cui difesa sarebbe

---

<sup>30</sup> Per l'impostazione teorica generale, si veda, per tutti, **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 12-34. Più di recente cfr. **P. FANTELLI**, *Il diritto penale canonico*, cit., pp. 1-10, e, da ultimo, per il raffronto con i diritti secolari, **E. MARTINELLI**, *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2012.

<sup>31</sup> Cfr. la Lettera enciclica di **BENEDETTO XVI**, *Deus caritas est*, in specie n. 17 e nn. 26 ss., nonché **ID.**, *Caritas in veritate*, n. 6. Mi sono diffuso sull'argomento nei saggi raccolti in **S. BERLINGÒ**, *Giustizia e carità nell' 'economia' della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991.

<sup>32</sup> Al riguardo, si rinvia al dibattito dottrinale di cui dà conto **P. FANTELLI**, *Il diritto penale canonico*, cit., p. 4 s.

<sup>33</sup> Sulla connessione fra penitenza e pena in diritto canonico si veda, per tutti, **M. VENTURA**, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, ESI, Napoli, 1996; con più specifica attenzione al profilo della penitenza si veda ora di **AA. VV.**, *La penitenza fra I° e II° millennio. Per una comprensione delle origini della penitenza*, a cura di M. Sodi, R. Salvarani, LEV, Città del Vaticano, 2012.

<sup>34</sup> Cfr. **P. MONETA**, *La 'salus animarum' nel dibattito della scienza canonistica*, in *Ius Ecclesiae*, n. 12 del 2000, pp. 307-326.



ascrivibile, perciò, alle sole pene espiatorie, alle penitenze e simili: cann. 1312, 1339 s., C.i.c.)<sup>35</sup>.

## 6 - La normativa penale vaticana e i suoi riflessi nell'ordinamento della Chiesa

È certo, in ogni caso, che, a riprova delle tensioni sul modo di intendere e di applicare le sanzioni penali nella Chiesa, si è assistito, negli ultimi tempi, a un'imponente fioritura di norme integrative del diritto penale codicistico, di frequente revisionate e riposizionate nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico.

Solo a titolo esemplificativo, rammento che il m.p. "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" - in materia di "*delicta graviora*" contro la fede, i sacramenti e la morale - promulgato il 30 aprile 2001, ha subito una serie di adattamenti, in varie forme, quasi di anno in anno; e infine è stato compiutamente revisionato e "promulgato", previa approvazione pontificia, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il 15 luglio 2010, con il titolo "*Normae de gravioribus delictis*"<sup>36</sup>.

La legge vaticana concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010, è stata modificata e integrata, a poco più di un anno di distanza, da una legge ulteriore del 24 aprile 2012<sup>37</sup>; e quest'ultima, sia pure di riflesso e per alcuni aspetti, risulta incisa da altre normative vaticane dell'11 luglio 2013, nonché dal chirografo e dai motu proprio pontifici, rispettivamente del 24 giugno 2013, dell'11 luglio 2013 e dell'8 agosto 2013<sup>38</sup>. Dette norme vaticane sono richiamate in questa sede,

---

<sup>35</sup> Sugli sviluppi, invece, della giustizia "ripartiva" anche all'interno dell'ordinamento canonico, cfr. **M. RIONDINO**, *Connessione fra pena canonica e pena statale*, in **AA. VV.**, *Questioni attuali*, cit., pp. 205-211.

<sup>36</sup> Per la peculiarità di detta "promulgazione", si veda, da ultimo, **E. BAURA**, *La potestà legislativa universale*, in **AA. VV.**, *Il diritto della Chiesa tra universale e particolare*, Atti del XXXIX Incontro di studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonico (Borca di Cadore, 2-6 luglio 2012), a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Glossa, Milano, 2013, p. 83.

<sup>37</sup> Si tratta della legge n. CLXVI, rinvenibile nel sito [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va); su di essa cfr. **F. SGUBBI** e altri, *La legislazione*, cit., in particolare il par. 2.1, a p. 7.

<sup>38</sup> I documenti richiamati nel testo sono consultabili in *Il Regno-documenti*, n. 13 del 2013, pp. 408-409 e n. 15 del 2013, pp. 473-475. Si v., inoltre, la Legge n. XVIII recante norme in materia di trasparenza vigilanza e informazione finanziaria, di conferma del Decreto n. XI del Presidente del Governatorato Vaticano dell'8 agosto 2013 (in



perché - come ribadito, da ultimo, nell'art. 1 del m. p. dell'8 agosto u.s. - ne è prescritta l'osservanza anche da parte dei "dicasteri della curia romana e [da]gli altri organismi ed enti dipendenti dalla S. Sede, nonché [dal]le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato Città del Vaticano"; per cui, può fondatamente ritenersi che si versi in una ipotesi di canonizzazione in senso tecnico delle norme appena enumerate. Si tratta di una canonizzazione senza dubbio singolare - come prima si accennava - dato che lo Stato (vaticano), le cui leggi vengono, come sopra, canonizzate, all'art. 1 della propria "Legge sulle fonti del diritto", dell'1 ottobre 2008, a sua volta, "riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo"<sup>39</sup>.

## 7 - Il processo di riforma del diritto penale canonico

Questo speculare gioco di rimandi, e il metodo seguito nell'incremento delle fattispecie penali mediante la successione, a cascata, di faglie normative sovrapposte in modo seriale, rendono manifeste tutte le difficoltà incontrate dal legislatore canonico nel pur progettato processo di sistematica revisione della normativa della Chiesa in tema di sanzioni penali e dei giudizi a esse collegati<sup>40</sup>.

Si tratta di un itinerario di riforma, avviato nel 2007, sotto il Pontificato di Benedetto XVI, che avrebbe dovuto comportare, anche per il tramite di una ragionata "amministrativizzazione" del sistema, il temperamento di alcuni principi introdotti dalla codificazione postconciliare, ma "in parte desunti - com'è stato autorevolmente sostenuto - da altre esperienze giuridiche (...) tal volta in modo non totalmente rispondente a ciò che era [ ed è] la realtà della Chiesa in tutto il mondo"<sup>41</sup>.

---

[www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va)).

<sup>39</sup> Sulla rilevante portata di questa norma richiama giustamente l'attenzione **G. DALLA TORRE**, *La nuova normativa*, cit. Per altro, anche qualora non si condividesse, nella ricostruzione di cui al testo, l'ipotesi di una, per quanto singolare, "canonizzazione" della normativa vaticana, da ultimo richiamata, non è contestabile che essa risulti pertinente con quanto trattato in questa sede, perché ha come destinatari anche soggetti afferenti all'ordinamento canonico.

<sup>40</sup> Cfr., per tutti, **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXII, fasc. n. 2 del 2012, pp. 165-224, in specie 174-194.

<sup>41</sup> Cfr. **J.I. ARRIETA**, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale*



Sta di fatto che tale processo di revisione non si è ancora concluso; e il suo protrarsi comporta, senza alcun dubbio, una serie d'ostacoli all'adozione di scelte coerenti, oltre che equamente ponderate, idonee a rendere efficace il proposito, pure ripetutamente enunciato, della partecipazione della Santa Sede "agli sforzi della comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell'integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione e al contrasto delle attività criminali"<sup>42</sup>.

Il semplice ricorso all'elementare canone ermeneutico dei "*loci paralleli*" segnala un evidente squilibrio tra quanto disposto, da ultimo, nelle "*Normae de gravioribus delictis*", secondo la loro definitiva edizione – con cui sostanzialmente si estende l'ambito di agibilità contro chi si sia macchiato di reati in danno di minori, rispetto a quanto precedentemente previsto<sup>43</sup> – e l'omissione di analoga misura per quel che concerne i reati finanziari. Procedere a una sia pur mirata forma di responsabilizzazione di chi avesse adottato, anche in tempi trascorsi, comportamenti non trasparenti o compiacenti sarebbe stato poco "realistico" nell'attuale contesto, come annota Giuseppe Casuscelli in un accurato e amaro commento<sup>44</sup>.

Per converso, nella prospettiva di un nuovo e più preciso contesto sistematico, configurare una responsabilità penale per detti comportamenti non sarebbe assolutamente contrario al principio di legalità, così come è da intendere alla luce non solo "della tradizione canonica della Chiesa", ma dello stesso esplicito dettato del can.1399 C. i. c.<sup>45</sup>

---

canonico, come richiamato da J. LLOBELL, *Il giusto processo*, cit., p. 220, e, sia pure con notazioni non del tutto convergenti, D. MILANI, '*Delicta reservata seu delicta graviora*': la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2013, pp. 22-25.

<sup>42</sup> Cfr. il Motu proprio *Per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, dell'8 agosto 2013, cit., all'art. 1.

<sup>43</sup> Osserva P. FANTELLI, *Il diritto penale canonico*, cit., p. 21, come uno "degli aspetti più interessanti della riforma del 2010 riguarda il tema della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale (...) innalzato a venti anni (...)" ; dal che consegue come determinate fattispecie, non perseguibili penalmente in base alla precedente normativa, siano, ora, divenute "retroattivamente" punibili, in base alla riforma.

<sup>44</sup> Cfr. G. CASUSCELLI, *A chiare lettere: Lo IOR*, cit. p. 11.

<sup>45</sup> Che il canone appena richiamato nel testo possa essere interpretato quale sintomo di un'applicazione non formale, bensì equitativa del principio di legalità, è una tesi proposta, fra gli altri e di recente, pure da P. CONSORTI, *La responsabilità*, cit., p. 25 e da P. FANTELLI, *Il diritto penale canonico*, cit., p. 8.



## 8 - Il principio di legalità e la tutela dell'umana dignità di tutti i fedeli

"Se il cristiano è (...) legalista – sono parole di Papa Francesco – (...) se vuole tutto chiaro e sicuro, allora non trova niente. La tradizione e la memoria del passato devono aiutarci ad avere il coraggio di aprire nuovi spazi a Dio"<sup>46</sup>.

E proprio nella più autentica tradizione giuridica della Chiesa, la *ratio scandali*, cui apertamente si rifà l'appena richiamato can. 1399, è in stretto rapporto con la *ratio peccati*. Alla luce di chiari ed espliciti passi scritturistici – che non abbisognano di alcuna formalizzazione per risultare vincolanti e vigenti – lo scandalo è da evitare, infatti, non a difesa di un astratto interesse per l'affidabilità dell'Istituzione, ma in quanto fondamentale dimensione del peccato contro il prossimo ("*Si esca scandalizat fratrem meum: non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum scandalizem*" - 1 Cor 8,11)<sup>47</sup>.

Si deve proprio allo specifico apporto del Cristianesimo - come è stato puntualmente rilevato da Gaetano Lo Castro<sup>48</sup> - se le ragioni eminentemente difensive e individualistiche sottese al principio di etica minimale del *neminem laedere* e quelle essenzialmente distributive, ma in un senso prevalentemente dominicale (tutto sommato anch'esso privatistico), collegate al principio dell'*unicuique suum tribuere*, hanno trovato una saldatura e una sintesi superiore nel principio dell'*honeste vivere*<sup>49</sup>.

Quando ci s'ispira a quest'ultimo, la persona è riconosciuta dall'ordinamento giuridico nella sua integrale *umanità*, non solo in virtù dell'irrinunciabile rivendica e dell'inviolabile tutela della sua dignità e dei correlati diritti, ma altresì perché è tenuta a esaltare di quella stessa dignità l'intrinseco valore, col rendersi capace di assumere su di sé l'onere (che è anche un onore) dell'inderogabile dovere di riconoscersi nell'altro e, quindi, di responsabilmente esigere da se stessa un continuo

---

<sup>46</sup> Cfr. *Intervista a Papa Francesco*, in *Civ. catt.*, 19 settembre 2013, p. 469.

<sup>47</sup> Ho già altrove richiamato l'attenzione sul rilievo attribuibile a questo asserto: cfr. **S. BERLINGÒ**, "*Ursakrament*" e "*magnum sacramentum*". A quarant'anni dal volume di Francesco Zanchini di Castiglionchio "*La Chiesa come ordinamento sacramentale*", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2009, p. 7.

<sup>48</sup> Cfr. **G. LO CASTRO**, *Il mistero del diritto*, vol. II, *Persona e diritto nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 21.

<sup>49</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *La trilogia di Lo Castro: dalla tragedia al mistero*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV, n. 3 del 2012, p. 530.



trascendimento, al servizio della comunità e, in particolare, dei più deboli e dei meno considerati<sup>50</sup>.

## 9 - Per una lettura il più possibile sostanziale e dinamica della legalità in ambito canonico e in ambito civile

Ritengo per un verso indispensabile e, per altro verso, altamente auspicabile il recupero di questa cifra valoriale genetica da parte dell'esperienza giuridica della Chiesa. Non solo si porrebbero le premesse confacenti a un più adeguato, coerente ed equo assetto canonistico del penalmente rilevante<sup>51</sup>; ma, con un esemplare contrappunto, si favorirebbero anche gli sforzi altrettanto travagliati – e non sempre nitidi e coesi – registrabili nella coeva esperienza giuridica secolare per una lettura il più possibile sostanziale e dinamica del principio di legalità<sup>52</sup>.

Se ciò avvenisse - a cominciare da una più congrua e oculata tutela penale del sentimento religioso, come auspicato anche di recente da Enrico

---

<sup>50</sup> Cfr. quanto osservato in proposito, già a suo tempo, da **T. MARTINES**, *Libertà religiosa*, cit., p. 27, con esplicito riferimento all'art. 2 della Costituzione italiana: "La piena integrazione fra libertà e solidarietà, fra diritti (di libertà) e doveri (di solidarietà), avrebbe dovuto condurre – sempre nel disegno dei Costituenti – alla costruzione di una società nuova, nella quale i valori della dignità umana avrebbero trovato un fertile terreno per svilupparsi e consolidarsi". Quanto, negli ultimi tempi, anche il magistero cattolico abbia (ri)dato rilievo al valore fondante della dignità umana, è sottolineato da **M. POLANYI**, *Fede e ragione*, trad. it. con Introduzione di C. Vinti, Morcelliana, Brescia, 2012 e, per ultimo, da **M. ROSEN**, *Dignità. Storia e significato*, trad. it. di F. Rende, Codice Edizioni, Torino, 2013.

<sup>51</sup> **G. CASUSCELLI**, *Enti*, pp. 350 e 439, insiste in modo calibrato sulla coerenza e sulla ragionevolezza come equità, al fine di perseguire un livello di eguaglianza "in alto", facendo leva su di una insolita, ma proprio per questo molto significativa immagine rinvenibile nel testo di una pronunzia del giudice delle leggi, secondo cui, nel dispregio di quei canoni fondamentali (di coerenza e di ragionevolezza) le norme che compongono l'ordinamento "degradano al livello di gregge privo di pastore" (Corte cost., n. 204 del 1982, punto 11.1 del *Considerato in diritto*, rel. Virgilio Andreoli).

<sup>52</sup> È apprezzabile, al riguardo, quanto affermato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 16305 del 2013) nel recepire la tesi per cui "risponde ad un'illusione positivisticco-legalistica pretendere in ogni caso l'intervento legislativo: vi sono infatti principi fondamentali che sono immanenti nell'ordinamento senza essere stati posti espressamente" (n. 5 dei *Motivi della decisione*, rel. Pasquale Dascola) (cfr. [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)). In argomento si veda, per altro, la rassegna *Principi costituzionali in materia penale (Diritto penale sostanziale)*, a cura di V. Manes, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) e, sempre di **V. MANES**, *Il giudice nel labirinto. Profili di intersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali*, Dike, Roma, 2013.



Vitali<sup>53</sup> –, positivi riverberi potrebbero proiettarsi in più ambiti di esercizio della potestà coattiva, così da indurre una sempre maggiore immedesimazione delle regole giuridiche con le esigenze dell'etica pubblica<sup>54</sup>.

Per concludere: giudicherei senz'altro proficuo – non solo in linea con la tesi percepibile in filigrana nello sviluppo di quest'intervento, ma anche con l'auspicio, espresso dagli organizzatori del Convegno, di una "crescita scientifica ed umana delle discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche", all'altezza della "straordinaria eredità" consegnataci dalle precedenti generazioni di studiosi - il diffondersi della convinzione che non bisogna avere timore di qualsiasi aperto confronto in seno allo "spazio pubblico", purché esso sia strutturato secondo le trame della comunicazione giuridico-argomentativa<sup>55</sup>. Da un confronto del genere possono scaturire, per tutti gli ordini che vi partecipano e vi si rispecchiano - anche quelli assiologicamente più differenziati - stimoli utili in vista di un mutuo reciproco avanzamento, inteso a promuovere la dignità di ogni umana persona e, insieme, il bene-essere della comunità.

**Public space and the individual conscience: the expansion of the act  
criminally considerable in canon and ecclesiastical law.**

**ABSTRACT:** The autonomous existence of religious groups is an essential and constitutive element of public space as an irreplaceable sustenance for the pluralism in a democratic society and for the empowerment of a synthesis of values shared by all and continually in progress.

---

<sup>53</sup> Cfr. E. VITALI, *Religion et Droit Pénal en Italie*, in AA. VV., *Religion and Criminal Law*, a cura di M. Kotiranta, N. Doe, Peeters, Leuven-Paris -Walpole MA, 2013, pp. 157-161, con l'illustrazione pure del caso particolare di Scientology, su cui si veda altresì, più in generale, G. CAROBENE, *Scientology*, cit., in specie pp. 159-205. Sullo sviluppo nella società transalpina (ma, più in generale, in tutte le società proclivi a un "hédonisme sécuritaire") di una sorta di "policiarisation" (accanto alla "judiciarisation") delle relazioni intersoggettive, cfr. J.-L. LOUBET DEL BAYLE, *Incivilités et mutations du contrôle social*, in *Etudes*, n. 4195 (novembre 2013), pp. 479-483. Sulle asimmetrie, a volte paradossali, delle più recenti deliberazioni legislative e giurisprudenziali in ordine ai reati cultural-religiosi, si vedano P. CONSORTI, *Conflitti*, cit., p. 195 ss., e S. CARMIGNANI CARIDI, *Alcuni spunti su pluralismo religioso, multiculturalismo, 'cultural defense' e legge penale*, in *Dir. eccl.*, CXXIII, nn. 3-4 (luglio-dicembre 2012), pp. 647-662.

<sup>54</sup> Cfr. *supra* le note 14 e 15.

<sup>55</sup> Rinvio a quanto rilevato *supra* alle note 16 e 26.



It is necessary, however, that all groups use a legal language or, like this one rationally understandable; and therein the Catholic Church can take advantage of the tools offered by the canonistic tradition.

Therefore, the comparison between the most recent developments of the canonical law in criminal matters and those recorded in parallel by the criminal law of the State, may be useful, especially in respect of a reading of the principle of legality as much as possible significant and dynamic.

**KEYWORDS:** Public space, pluralism in a democratic society, legal and rational language, criminal law, canonistic tradition, principle of legality.